

STUDIO LEGALE
Avv. Silvia Albiani
Avv. Vanessa Corpino
Via Grazia Deledda n- 74 – 09127 Cagliari
tel. 3285693808/ 3491846793
mail: albianisilvia@gmail.com - vanessa.corpino@hotmail.it
mail cert.: silviaalbiani@pec.it - avv.vanessacorpino@pec.it

TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI
Sezione Fallimentare

MEMORIA INTEGRATIVA E DI PRECISAZIONE EX ART. 70, COMMA 1, C.C.I.

NEL PROCEDIMENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE N. 49-1/2026 R.G.

Il Signor **EFISIO MARONGIU**, nato a -----, in data -----, e residente a -----, nella via --- al civico ---, C.F.: -----, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvia Albiani e Vanessa Corpino

PREMESSO CHE

-con decreto del 18 maggio 2026, il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice dott. Gaetano Savona, ha assegnato al ricorrente termine di trenta giorni per integrare il ricorso sui seguenti aspetti:

a) in ordine al credito ceduto a Marte SPV S.r.l. (ex Findomestic S.p.a., contratto del 9.03.2023), il massimale disponibile delle due carte revolving consolidate e il massimale consumato dal ricorrente;

b) in ordine al medesimo credito Marte SPV S.r.l., a cosa si riferisca la causale "RISTRUTTURAZIONE CREDITO CRC" e per il quale il ricorrente ha dichiarato di non aver disposto "alcuna liquidità ma unicamente l'allungamento della durata e l'abbassamento della rata";

c) in ordine alle due cessioni del quinto con il Banco di Sardegna nel 2010 e nel 2015 e alla delega di pagamento del 2017, a quanto ammonti l'entità dei relativi prestiti e quanto residui da restituire;

d) in ordine al debito con Banca di Sconto (contratto del 30.03.2023, capitale lordo erogato € 39.000,00 per "estinguere la precedente cessione"), a quale cessione si riferisca;

e) analogamente, in ordine al debito con Bibanca S.p.a. (contratto del 10.01.2022, € 42.000,00 "per estinguere la precedente delegazione di pagamento ed è stata erogata una liquidità di € 18.272,32"), a quale cessione si riferisca;

f) in ordine al debito con Fiditalia S.p.a. (contratto del 7.06.2023, € 33.994,16 per "consolidare il precedente finanziamento sempre intestato a Fiditalia S.p.a."), a quale finanziamento, in particolare, si riferisca (data, importo originario e ragione giustificativa);

g) analogamente, in ordine al debito nei confronti di Kruk Investimenti S.r.l. (ex Deutsche Bank S.p.a., contratto del 19.08.2021, € 23.643,17), quali siano i contratti a monte con Deutsche Bank S.p.a.;

Tutto ciò premesso, la scrivente difesa espone quanto segue.

1. Sul punto a): credito Marte SPV S.r.l. (ex Findomestic S.p.a.) — massimale delle carte revolving

STUDIO LEGALE
Avv. Silvia Albiani
Avv. Vanessa Corpino
Via Grazia Deledda n- 74 – 09127 Cagliari
tel. 3285693808/ 3491846793
mail: albianisilvia@gmail.com - vanessa.corpino@hotmail.it
mail cert.: silviaalbiani@pec.it - avv.vanessacorpino@pec.it

Il finanziamento erogato da Findomestic S.p.a. in data 09.03.2023 e successivamente ceduto a Marte SPV S.r.l., per un importo complessivo di € 66.468,00, è stato acceso per consolidare due carte revolving e un contratto di prestito personale, tutti preesistenti e intestati a Findomestic S.p.a. stessa. Le due carte revolving erano state sottoscritte presso esercizi commerciali convenzionati con Findomestic S.p.a. per l'acquisto di elettrodomestici e beni di consumo durevole destinati all'abitazione familiare. I massimali erano i seguenti:

- prima carta revolving: massimale disponibile € 3.000,00, importo consumato all'atto del consolidamento circa € 2.700,00;
- seconda carta revolving: massimale disponibile € 3.000,00, importo consumato all'atto del consolidamento circa € 2.600,00.

Il prestito personale Findomestic preesistente, di cui si dirà anche al successivo punto relativo alla causale "RISTRUTTURAZIONE CREDITO CRC", presentava un debito residuo di circa € 16.000,00 al momento del consolidamento.

Dalla documentazione versata in atti — e in particolare dal contratto Findomestic del 04.06.2020 **(all.1)** — si evince che il ricorrente aveva già in essere con Findomestic un prestito personale di € 36.000,00, della durata di 120 mesi, con rata mensile di € 503,80, TAN 9,53% e TAEG 9,96%, con finalità dichiarata "RIFINANZIAMENTO CON PROGETTO".

L'operazione di consolidamento del 09.03.2023 ha pertanto riunito in un unico finanziamento le due carte revolving sopra descritte e il residuo del prestito personale Findomestic, senza erogazione di nuova liquidità, con il solo effetto di allungare la durata complessiva e di ridurre l'onere mensile da circa € 1.000,00 a € 553,90.

2. Sul punto b): causale "RISTRUTTURAZIONE CREDITO CRC"

La causale "RISTRUTTURAZIONE CREDITO CRC" indicata nel contratto del 09.03.2023 si riferisce a una procedura interna di Findomestic S.p.a. di ristrutturazione di crediti preesistenti già in fase di difficoltà di rimborso.

L'acronimo "CRC" sta per "Credito Ristrutturato Consolidato" e identifica un'operazione con la quale Findomestic, preso atto delle difficoltà del debitore nel far fronte alle rate cumulate dei contratti in essere (le due carte revolving e il prestito personale sopra descritti), ha proposto al ricorrente il consolidamento dell'intera esposizione in un unico finanziamento a condizioni di rata più sostenibili. Si ribadisce che tale operazione non ha comportato l'erogazione di alcuna nuova liquidità in favore del Sig. Marongiu: l'intero importo di € 66.468,00 è stato interamente destinato all'estinzione dei tre rapporti preesistenti (due carte revolving e un prestito personale), con esclusivo beneficio in termini di allungamento della durata (120 mesi) e abbassamento della rata mensile (da circa € 1.000,00 a € 553,90).

La scelta del ricorrente di aderire a tale ristrutturazione — anziché lasciare insoluti i rapporti in essere — costituisce, a parere della scrivente difesa, ulteriore dimostrazione della diligenza e della buona fede con cui il Sig. Marongiu ha sempre cercato di onorare i propri impegni.

3. Sul punto c): cessioni del quinto e delega di pagamento con Banco di Sardegna — richiesta di termine

Il ricorrente ha stipulato con il Banco di Sardegna, in epoca risalente, i seguenti contratti:

- Cessione del quinto dello stipendio — anno 2010: stipulata per far fronte a spese familiari correnti;

STUDIO LEGALE
Avv. Silvia Albiani
Avv. Vanessa Corpino
Via Grazia Deledda n- 74 – 09127 Cagliari
tel. 3285693808/ 3491846793
mail: albianisilvia@gmail.com - vanessa.corpino@hotmail.it
mail cert.: silviaalbiani@pec.it - avv.vanessacorpino@pec.it

- Cessione del quinto dello stipendio — anno 2015: stipulata per estinguere la cessione del 2010 e ottenere liquidità aggiuntiva per le crescenti necessità del nucleo familiare (era nel frattempo nato il secondogenito Riccardo, nell'aprile 2012);
- Delega di pagamento — anno 2017: stipulata per far fronte a spese familiari correnti e scolastiche dei figli.

Trattandosi di contratti stipulati in epoca particolarmente risalente (rispettivamente 2010, 2015 e 2017), il ricorrente non dispone al momento della copia dei contratti originali né della documentazione analitica relativa agli importi esatti erogati e ai residui alle date delle relative estinzioni.

Si rappresenta, per quanto a conoscenza del ricorrente, che:

la cessione del quinto del 2010 è stata interamente estinta mediante il rinnovo del 2015;

la cessione del quinto del 2015 è stata successivamente estinta dal finanziamento Banca di Sconto del 30.03.2023;

la delega di pagamento del 2017 è stata successivamente estinta dal finanziamento Bibanca S.p.a. del 10.01.2022.

Si chiede pertanto all'Ill.mo Giudice un termine per la produzione dei contratti relativi ai tre rapporti con il Banco di Sardegna sopra indicati e per la precisazione analitica degli importi erogati e dei residui alle date delle rispettive estinzioni, mediante acquisizione della documentazione presso l'istituto di credito.

4. Sul punto d): debito Banca di Sconto (30.03.2023)

Il finanziamento erogato da Banca di Sconto in data 30.03.2023, per un capitale lordo di € 39.000,00 (contratto n. -----, rimborsabile in 120 rate da € 325,00 cadauna), è stato stipulato per estinguere la precedente cessione del quinto dello stipendio in essere con il Banco di Sardegna.

L'importo residuo della cessione del quinto Banco di Sardegna alla data di estinzione ammontava a circa € 31.107,38. La differenza tra il capitale lordo erogato da Banca di Sconto (€ 39.000,00) e il debito residuo estinto (circa € 31.107,38) ha generato una liquidità netta di circa € 7.892,62, interamente utilizzata per far fronte a spese familiari improcrastinabili e, segnatamente, alla riparazione dell'autovettura di famiglia a seguito di un sinistro stradale occorso nell'anno 2023, come già narrato nel ricorso introduttivo e ribadito nella memoria ex art. 70, comma 1, C.C.I.I. già depositata.

5. Sul punto e): debito Bibanca S.p.a. (10.01.2022)

Il finanziamento erogato da Bibanca S.p.a. in data 10.01.2022, per un importo di € 42.000,00 (pratica n. 70051813, rimborsabile in 120 rate da € 350,00 cadauna), è stato stipulato per estinguere una delega di pagamento in essere con il Banco di Sardegna.

L'importo residuo della delega di pagamento Banco di Sardegna alla data di estinzione ammontava a circa € 23.727,68. La differenza tra il capitale erogato da Bibanca (€ 42.000,00) e il debito residuo estinto (circa € 23.727,68) ha generato una liquidità netta di circa € 18.272,32.

Tale liquidità è stata interamente assorbita da una spesa improvvisa e non differibile: la rottura della tubazione che collegava lo scarico del wc alla fogna esterna dell'abitazione familiare, verificatasi nel corso del 2021, che aveva reso il bagno inutilizzabile e aveva imposto un intervento edilizio urgente di ripristino, con contestuale rifacimento dell'impianto idraulico, come già esposto nel ricorso introduttivo.

STUDIO LEGALE
Avv. Silvia Albiani
Avv. Vanessa Corpino
Via Grazia Deledda n- 74 – 09127 Cagliari
tel. 3285693808/ 3491846793
mail: albianisilvia@gmail.com - vanessa.corpino@hotmail.it
mail cert.: silviaalbiani@pec.it - avv.vanessacorpino@pec.it

6. Sul punto f): debito Fidelity S.p.a. (07.06.2023)

Il finanziamento erogato da Fidelity S.p.a. in data 07.06.2023, per un importo di € 33.994,16 (contratto n. ----, rimborsabile in 116 rate da € 291,76 cadauna), con causale "Prestito Personale Ristrutturazione del Debito", è stato stipulato per consolidare il precedente finanziamento Fidelity del 17.01.2022.

Al riguardo, si produce il contratto Fidelity del 17.01.2022 (**all.2**), dal quale si evincono i seguenti dati: data contratto: 17.01.2022; importo totale del credito: € 27.121,00 (di cui € 25.000,00 a titolo di capitale ed € 2.121,00 per premio assicurativo facoltativo); durata: 84 mesi; rata iniziale: € 474,44 mensili (con possibilità di riduzione progressiva in base al meccanismo "Multipremia"); finalità dichiarata: "AUTO".

Tale finanziamento, a sua volta, era stato acceso per l'acquisto di un'autovettura che si era resa necessaria in quanto il precedente veicolo di famiglia, ormai datato, comportava costi di manutenzione e consumi divenuti insostenibili.

All'atto del consolidamento del 07.06.2023, il debito residuo del finanziamento Fidelity del 17.01.2022 ammontava a circa € 33.000,00. L'operazione di ristrutturazione ha consentito di ridurre la rata mensile da € 474,44 a € 291,76 e di estendere la durata a 116 mesi, senza erogazione di nuova liquidità — analogamente a quanto già descritto per il consolidamento Findomestic/Marte SPV.

7. Sul punto g): debito Kruk Investimenti S.r.l. (ex Deutsche Bank S.p.a.)

Il finanziamento erogato da Deutsche Bank S.p.a. in data 19.08.2021, per un importo di € 23.643,17 (contratto n. -----, rimborsabile in 120 rate da € 325,00 cadauna), successivamente ceduto a Kruk Investimenti S.r.l. in data 14.10.2024, è stato stipulato per consolidare un precedente finanziamento sempre intestato a Deutsche Bank S.p.a.

Il contratto a monte con Deutsche Bank S.p.a., allo stato della documentazione disponibile, risulta essere stato acceso in epoca anteriore al 2019 per esigenze di liquidità familiare. All'atto del consolidamento del 19.08.2021, il debito residuo di tale precedente finanziamento ammontava a circa € 11.292,31.

La differenza tra il capitale erogato (€ 23.643,17) e il debito residuo estinto (circa € 11.292,31) ha generato una liquidità di € 12.350,86, interamente destinata alle necessità correnti del nucleo familiare.

8. Sul contributo reddituale della coniuge e sulla documentazione richiesta

Quanto alla situazione reddituale della coniuge, Sig.ra -----, si ribadisce quanto già esposto nella memoria integrativa depositata in data 11 maggio 2026.

La Sig.ra ----, fino all'anno 2010, ha svolto attività lavorativa nell'ambito dei settori relativi ai call center, centro estetico. Successivamente, a partire dal 2011 e fino all'anno 2020, in concomitanza con la nascita del secondogenito ---- (-----) e con le accresciute esigenze di cura familiare, la stessa ha continuato a contribuire al bilancio domestico attraverso lavori saltuari e non regolarizzati. Tali proventi, per loro natura informali, venivano interamente destinati alle necessità quotidiane della famiglia (spese alimentari, utenze domestiche, vestiario per i figli, materiale scolastico).

La perdita di tale fonte di reddito nell'anno 2020, a seguito della crisi pandemica da COVID-19 che ha colpito duramente i settori in cui la Sig.ra Cappai trovava saltuaria occupazione, ha rappresentato un fattore determinante nel progressivo deterioramento dell'equilibrio finanziario

STUDIO LEGALE
Avv. Silvia Albiani
Avv. Vanessa Corpino
Via Grazia Deledda n- 74 – 09127 Cagliari
tel. 3285693808/ 3491846793
mail: albianisilvia@gmail.com - vanessa.corpino@hotmail.it
mail cert.: silviaalbiani@pec.it - avv.vanessacorpino@pec.it

familiare, venendo a mancare un'entrata che, seppur variabile e non documentabile fiscalmente, era essenziale per la copertura delle spese correnti.

Non essendo disponibile documentazione fiscale attestante i redditi percepiti dalla Sig.ra ----- — trattandosi, per l'appunto, di attività non regolarizzate — il ricorrente ha già depositato, unitamente alla memoria dell'11 maggio 2026, una propria dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale conferma le circostanze sopra descritte.

A ciò si aggiunga — come già esposto nella memoria integrativa dell'11.05.2026 — che, a partire dall'anno 2021, il tasso variabile del mutuo ipotecario ha determinato un sensibile aumento della rata mensile, passata da circa € 300,00 (livello minimo raggiunto dopo la surroga) fino a circa € 720,00, per poi assestarsi a circa € 620,00. Tale aumento, unitamente alla perdita del contributo reddituale informale della coniuge e al generalizzato incremento del costo della vita, ha determinato il collasso della capacità di far fronte agli impegni finanziari assunti.

9. Considerazioni in punto di diritto: sull'assenza di colpa grave

Ad integrazione di quanto già argomentato nella memoria del 11 maggio 2026, la scrivente difesa richiama l'attenzione dell'Ill.mo Giudice sul quadro normativo e giurisprudenziale in materia di meritevolezza del consumatore.

L'art. 69, comma 1, CCII esclude l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti soltanto se il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento "con colpa grave, malafede o frode". La norma delinea un climax ascendente che individua nella colpa grave il livello minimo di rimproverabilità soggettiva, con la conseguenza che la mera colpa lieve non costituisce condizione ostativa all'omologazione.

Tale interpretazione, già emersa nella vigenza della L. 3/2012, è stata costantemente ribadita dalla giurisprudenza di merito sotto il nuovo Codice della Crisi. Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 20 del 30 marzo 2026, ha affermato che la meritevolezza deve essere intesa in senso ampio e favorevole al debitore, secondo un'interpretazione storico-evolutiva che risponde alla ratio della disciplina sul sovraindebitamento, finalizzata a "evitare l'esposizione del debitore a fenomeni di usura ed estorsione e a garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa". Il Tribunale di Crotone, con sentenza n. 3 del 9 febbraio 2026, ha ulteriormente precisato che "l'indebitamento determinato dal soddisfacimento di esigenze di vita primarie, familiari o socialmente rilevanti, ovvero da situazioni di necessità, non è riconducibile alla colpa grave".

Nel caso di specie, come ampiamente documentato e argomentato, l'indebitamento del Sig. Marongiu:

non è derivato da spese voluttuarie o da operazioni di puro rischio;
è stato progressivo e reattivo a difficoltà economiche crescenti determinate da eventi non prevedibili (perdita del contributo reddituale informale della coniuge, aumento della rata del mutuo a tasso variabile, spese impreviste per la rottura della tubatura del bagno e per il sinistro stradale);
è stato oggetto di una strategia di consolidamento che, lungi dal costituire un comportamento gravemente imprudente, testimonia la volontà del debitore di riorganizzare il proprio passivo per onorare gli impegni;

STUDIO LEGALE
Avv. Silvia Albiani
Avv. Vanessa Corpino
Via Grazia Deledda n- 74 – 09127 Cagliari
tel. 3285693808/ 3491846793
mail: albianisilvia@gmail.com - vanessa.corpino@hotmail.it
mail cert.: silviaalbiani@pec.it - avv.vanessacorpino@pec.it

i finanziamenti per i quali è stata ottenuta liquidità aggiuntiva (Banca di Sconto, Bibanca, Deutsche Bank/Kruk) hanno generato somme interamente destinate a necessità familiari improcrastinabili e documentate;

i finanziamenti di puro consolidamento (Marte SPV/Findomestic e Fidelity) non hanno comportato alcuna nuova liquidità, ma soltanto l'allungamento della durata e la riduzione della rata.

Tutti i debiti risultano contratti per il soddisfacimento dei "bisogni della famiglia", nozione che la giurisprudenza interpreta estensivamente, includendovi tutto ciò che è necessario e funzionale allo svolgimento e allo sviluppo della vita familiare.

10. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto e documentato, la scrivente difesa confida di aver fornito esaustivo riscontro ai chiarimenti richiesti dall'III.mo Giudice con il decreto del 18 maggio 2026.

La condotta del Sig. Marongiu appare immune da profili di colpa grave, malafede o frode ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, avendo l'indebitamento trovato origine in cause sopravvenute e non imputabili a condotte negligenti del debitore, bensì a un progressivo e inarrestabile accumulo di eventi sfavorevoli che hanno eroso la capacità reddituale del nucleo familiare.

La proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore già depositata — che assicura ai creditori un soddisfacimento superiore all'alternativa liquidatoria — rappresenta l'unica via percorribile per contemperare le ragioni dei creditori con il diritto del debitore e della sua famiglia a un fresh start, secondo la ratio dell'attuale disciplina del Codice della Crisi e dell'Insolvenza.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Documentazione relativi ai prestiti FINDOMESTIC SPA;
- 2) Contratto Fidelity;
- 3) Autocertificazione dichiarativa che si riallega per comodità.

Con osservanza.

Cagliari, 15 giugno 2026

Avv. Silvia Albiani

Avv. Vanessa Corpino